



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

**SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO,
AI SENSI DELL'ART. 24, C. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240,
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, DIPARTIMENTO STORIA, SOCIETÀ E STUDI
SULL'UOMO SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE M-PSI/02- SETTORE
CONCORSUALE 11/E1**

VERBALE N. 1

Il giorno 23 del mese di giugno 2015 alle ore 10.30, previa autorizzazione da parte del Rettore dell'Università del Salento (nota prot. n. 43625 del 15 giugno 2015) la Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 432 in data 18 maggio 2015 si riunisce in via telematica, ciascun membro presso la propria sede istituzionale.

La Commissione è così composta:

Prof. Claudio Luzzatti, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca;

Prof.ssa Donatella Spinelli, Professore Ordinario dell'Università di Roma "Foro Italico";

Prof.ssa Paola Angelelli, Professore Associato dell'Università del Salento, Lecce;

Tutti i componenti sono presenti e, pertanto, la seduta è valida.

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando di concorso.

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Claudio Luzzatti e del Segretario Prof.ssa Paola Angelelli.

I Commissari verificano e dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o affinità, sino al 4° grado, fra loro e che non sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del C.p.c.

Il Segretario provvede alla stesura del processo verbale.

Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando di concorso e dal Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, emanato da questa Università con D.R. n. 697 del 4.6.2012, per predeterminare i criteri di massima, nonché le diverse fasi procedurali della selezione qualora il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sia pari/inferiore o superiore a 6:

- a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato), secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. 25.5.2011, n. 243;
- b) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
- c) discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica e contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

d) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;

e) individuazione del vincitore sulla base dei punteggi attribuiti.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 6, a seguito della valutazione preliminare espressa con un motivato giudizio analitico sul curriculum e sulla produzione scientifica, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a 6 unità.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o inferiore a 6, i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Successivamente la Commissione attribuirà un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Tutto ciò premesso la Commissione passa, quindi, a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale ed individuati con D.M. 25.5.2011, n. 243, di seguito elencati:

Valutazione dei titoli e del curriculum – art. 2 D.M. n. 243/2011

- a) dottorato di ricerca o equipollente, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La Commissione, considerate le caratteristiche del settore concorsuale oggetto del bando, non terrà conto dei criteri previsti ai punti d), e), g), j).

Valutazione della produzione scientifica – art. 3 D.M. n. 243/2011

Saranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra menzionate.

I lavori in collaborazione saranno valutati solo qualora sarà possibile enucleare l'apporto del candidato coerentemente con l'attività scientifica complessiva.

La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;



- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Verrà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione stabilisce che la prova orale, volta ad accertare la conoscenza della lingua Inglese avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate e consisterà in un lettura e traduzione di un paragrafo di articolo scientifico su cui la Commissione esprimerà un giudizio secondo la seguente scala: insufficiente, sufficiente, discreta, buona.

La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti e stabilisce che ai titoli saranno attribuiti collegialmente i seguenti punteggi, così ripartiti:

Punteggi attribuibili a ciascuna categoria di titoli **fino a un massimo di punti 30:**

a	Dottorato di ricerca o equipollente		max punti 10
	Congruenza con il settore concorsuale e il settore scientifico per il quale è bandita la procedura.	Fino ad un massimo di 5 punti	
	Coerenza con l'area ricerca per la quale è bandita la procedura.	Fino ad un massimo di 5 punti	
b	Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero		max punti 2
	In relazione alla durata annuale (0,5 punti per un semestre)	Fino ad un massimo di 2 punti	
c	Documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri		max punti 8
	Coerenza con l'area di ricerca per la quale è bandita la procedura.	Fino ad un massimo di 4 punti	
	In relazione alla durata: 1 punto per ogni anno di assegno di ricerca o borsa di studio.	Fino ad un massimo di 4 punti	

f	organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi		max punti 5
	Coerenza con l'area di ricerca per la quale è bandita la procedura. Il punteggio sarà graduato in relazione al numero di progetti finanziati, considerando per la sola partecipazione un punteggio pari a 1 (uno) per ciascun progetto.	Fino ad un massimo di 5 punti	
h	Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e Internazionali		max punti 2
	Coerenza con l'area di ricerca per la quale è bandita la procedura. Il punteggio sarà graduato in relazione al numero di funzioni da relatore.	Fino ad un massimo di Punti 2	
i	Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca		max punti 3
	Coerenza con l'area di ricerca per la quale è bandita la procedura. Il punteggio sarà graduato in relazione al numero di premi e di riconoscimenti per attività di ricerca, considerando per ciascun premio/riconoscimento conseguito un punteggio pari a 1 (uno).	Fino ad un massimo di 3 punti	

Al fini della presente valutazione comparativa non sono valutati, in quanto considerati non pertinenti con il SSD cui questa procedura si riferisce, i seguenti elementi: attività clinica; attività progettuale; titolarità di brevetti; diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board Internazionali.

Punteggio attribuibile a ciascuna pubblicazione scientifica **fino a un massimo di 70 punti:**

La Commissione si avvarrà dei criteri precedentemente definiti e ripartisce l'attribuzione dei seguenti punteggi:

1	Publicazioni su riviste nazionali e internazionali		max punti 60
	Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare.	Max Punti 2	
	Originalità di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 1	
	Rilevanza di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 1	
	Apporto individuale del candidato per ogni lavoro in collaborazione.	Max Punti 1	
2	Monografie		max punti 5
	Congruenza di ciascuna monografia con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare.	Max Punti 1	
	Originalità di ciascuna monografia.	Max Punti 0,5	
	Rilevanza di ciascuna monografia.	Max Punti 0,5	
	Apporto individuale del candidato.	Max Punti 0,5	

3	Interventi a convegni con pubblicazione degli atti		max punti 2
	Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare.	Max Punti 0,25	
	Originalità di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 0,25	
	Rilevanza di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 0,25	
	Apporto individuale del candidato per ogni lavoro in collaborazione.	Max Punti 0,25	
4	Saggi inseriti in opere collettanee		max punti 2
	Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare.	Max Punti 0,25	
	Originalità di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 0,25	
	Rilevanza di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 0,25	
	Apporto individuale del candidato per ogni lavoro in collaborazione.	Max Punti 0,25	
5	Abstract		max punti 1
	Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare.	Max Punti 0,1	
	Originalità di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 0,1	
	Rilevanza di ciascuna pubblicazione.	Max Punti 0,1	
	Apporto individuale del candidato per ogni lavoro in collaborazione.	Max Punti 0,1	

Il criterio a) sarà applicato dalla commissione considerando il grado di congruenza della pubblicazione rispetto al settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura;

Il criterio b) sarà applicato dalla commissione graduando il punteggio in relazione allo stato dell'arte della tematica oggetto della pubblicazione. La commissione potrà allo scopo anche far uso delle informazioni contenute nei database Web of Science, Scopus, Google Scholar;

Il criterio c) in particolare sarà applicato per gli articoli su riviste in relazione all'impact factor della rivista. L'anno di riferimento sarà quello dell'articolo; se il dato non fosse disponibile per quell'anno, sarà quello disponibile più recente. Per le monografie, saggi ed abstract il punteggio applicato sarà in funzione del prestigio della casa editrice.

Dopo aver fissato i criteri di valutazione i componenti della Commissione prendono ora visione dell'elenco dei candidati ammessi trasmesso in busta chiusa dall'Ufficio Reclutamento che risultano essere:

1. D'ANSELMO ANITA
2. MANIGLIO ROBERTO
3. MARINELLI CHIARA VALERIA
4. PRETE GIULIA

Dopo un'attenta verifica dei nominativi dei candidati, i Commissari dichiarano e sottoscrivono di non aver alcun rapporto di parentela o affinità, sino al 4° grado con alcuno dei candidati, che non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del C.p.c. e di aver letto gli artt. 11, 12 e 16 del Codice Etico di cui al DR n. 1323 del 19/11/2012 e successive m.l., come da dichiarazione allegata (All.1).

La Commissione, considerato che il numero dei candidati è *inferiore* a 6 e pertanto non è necessaria la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ammette tutti i candidati alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Stabilisce quindi la data per la prosecuzione dei lavori e decide di far pervenire al Responsabile del procedimento amministrativo formale richiesta di convocazione dei candidati per la discussione pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera per il giorno 21 settembre alle ore 9.30 presso l'aula 22 A, 2° piano, Palazzo Parlangei, Via Stampacchia n° 45/47, Lecce.


I lavori della Commissione terminano alle ore 12.35

Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, concordato telematicamente ed approvato da tutti i componenti, corredato dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e delle dichiarazioni di concordanza, anch'esse tutte datate e sottoscritte dagli interessati, che costituiscono parte integrante del verbale, è trasmesso all'Ufficio Reclutamento dell'Università del Salento in formato pdf all'indirizzo del Responsabile della procedura dott.ssa Sofia Quarta: sofia.quarta@unisalento.it ai fini della pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

MILANO, 23/06/2015

Il Presidente Prof. CLAUDIO LUZZATTI

Firma




PROCEDURA SELETTIVA N. 2 BANDITA CON D.R. N. 216 DEL 19.3.2015 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, SETTORE CONCORSUALE 11/E1 "PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA" - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/02 "PSICOLOGIA FISIOLÓGICA E PSICOBIOLOGIA", AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Paola Angelelli, segretario della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 432 in data 19 Maggio 2015, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l'Università del Salento - settore concorsuale 11/E1 " Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria", settore scientifico disciplinare M-PSI-/02 " Psicologia Fisiologica e Psicobiologia" dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 23/06/2015 per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati. Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 in data 23/06/2015.

23/06/2015, Lecce
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Università del Salento

Firma



PROCEDURA SELETTIVA N. 2 BANDITA CON D.R. N. 216 DEL 19.3.2015 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, SETTORE CONCORSUALE 11/E1 "PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA" - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/02 "PSICOLOGIA FISIOLÓGICA E PSICOBIOLOGIA", AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.


DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Donatella Spinelli, Componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 432 in data 19 Maggio 2015, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l'Università del Salento - settore concorsuale 11/E1 "Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria", settore scientifico disciplinare M-PSI-/02 "Psicologia Fisiologica e Psicobiologia" dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 23/06/2015 per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati. Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 in data 23/06/2015.

23/06/2015, Roma

Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute

Università di Roma "Foro Italico"



Firma



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Paola Angelelli, segretario della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva **n.2 bandita con D.R. n. 216 del 19 Marzo 2015** per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11E/1 "**Psicologia generale, Psicobiologia e Psicomatria**" - settore scientifico-disciplinare **M-PSI/02 "Psicologia Fisiologica e Psicobiologia"**, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

Angelelli

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.
2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:
 - a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;
 - b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o possieda una partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.
4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.
3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:
 - a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;
 - b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.
4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.


2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

23/06/2015, Lecce

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

Università del Salento

Firma





DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Donatella Spinelli, Componente della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva n.2 bandita con D.R. n. 216 del 19 Marzo 2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11E/1 "Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria" - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 "Psicologia Fisiologica e Psicobiologia", ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

su

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.
2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:
 - a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;
 - b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.
4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.
3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:
 - a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;
 - b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.
4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

23/06/2015, Roma

Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute
Università di Roma "Foro Italico"



Firma



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Claudio Luzzatti, Presidente della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva n.2 bandita con D.R. n. 216 del 19 Marzo 2015 per la copertura n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11E/1 "Psicologia generale, Psicobiologia e Psicomетria" - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 "Psicologia Fisiologica e Psicobiologia", ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico adottato dall'Università del Salento, ed in particolare gli articoli che seguono:

«Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.
2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:
 - a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;
 - b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o possenga una partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.
4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione, in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.
3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:
 - a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;
 - b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.
4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo di informare l'amministrazione qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado o altra persona stabilmente convivente di personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo dell'Università.

.....


Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.
2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.»

23/06/2015, Milano

Dipartimento di Psicologia

Università degli Studi di Milano - Bicocca


(Prof. Claudio Luzzatti)